

N°19 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
----------------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020
---------	-------------------------------------

Oggi **ventisette** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventi** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Ordinaria di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Stivan Giuliano	Presente	CADORE DAVIDE	Assente
RIGON MARICA	Presente	URBANI DIEGO	Presente
RIGONI GIOVANNI	Presente	POZZATO DIEGO	Presente
Pozzato Lucia	Presente	DAGLI ORTI PAOLO	Assente
CUMAN ANTONIO	Presente	VIVALDI MARGHERITA	Presente
CHEMELLO MARIANO	Presente	TOSATO ANDREA	Presente
BASSO GIORGIO	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario DOTT.SSA Bergamin Antonella.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stivan Giuliano nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
L'ASSESSORE PROPONENTE**

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 23/12/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

CATEGORIA	ALIQUOTE	DETRAZIONI	NOTE
ABITAZIONE PRINC. A/1-A/8-A/9	0,45%	€ 200,00	
ALLOGGI ASSEGNATI IACP	0,45%	€ 200,00	
A (escluso A10)	0,78%		
A10	0,93%		
B	0,93%		
C1	0,93%		
C2+C6+C7 abitativi (non pertinenze)	0,78%		
C2-C6-C7 non abitativi	0,93%		
C3+C4+C5	0,93%		
D (escluso D10)	0,93%		gettito a favore dello Stato: 0,76%
TERRENI AGRICOLI	0,78%		
AREE EDIFICABILI	0,78%		
Immobili ad uso abitativo che i proprietari metteranno a disposizione del Comune di Sandrigo per situazioni di disagio sociale e/o economico e si impegneranno a locarli ai soggetti individuati dal Comune ad un canone agevolato, determinato ai sensi della L. 392/78 sull'equo canone	0,46		Art. 32, c. 2, regolamento IUC

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 23/12/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

CATEGORIA	ALIQUOTE
ABITAZIONE PRINC. CAT. A/1-A/8-A/9	0,00%
A (escluso A10)	0,15%

A10	0,00%
B	0,00%
C1	0,00%
C2+C6+C7 abitativi	0,15%
C3+C4+C5	0,00%
D (escluso D10)	0,00%
D10 e strumentali agricoli	0,10%
C2 STRUM.	0,00%
C6 STRUM.	0,00%
BENI MERCE	0,00%
TERRENI AGRICOLI	Esclusi da D.L. n. 16/2014
AREE EDIFICABILI	0,10%
Immobili ad uso abitativo che i proprietari metteranno a disposizione del Comune di Sandrigo per situazioni di disagio sociale e/o economico e si impegneranno a locarli ai soggetti individuati dal Comune ad un canone agevolato, determinato ai sensi della L. 392/78 sull'equo canone	0,07%
Alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. ed altri Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616	0,00%

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all' articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.

208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

VISTO CHE per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.779.785,71, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 387.725,38.

CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

CATEGORIA	ALIQUOTE	DETRAZIONI	NOTE
ABITAZIONE PRINC. A/1-A/8-A/9	0,45%	€ 200,00	Fino al 0,60%
ALLOGGI ASSEGNATI IACP	0,45%	€ 200,00	Fino al 0,60%
A (escluso A10)	0,93%		Fino al 1,06%

A10	0,93%		Fino al 1,06%
B	0,93%		Fino al 1,06%
C1	0,93%		Fino al 1,06%
C2+C6+C7 abitativi (non pertinenze)	0,93%		Fino al 1,06%
C2-C6-C7 non abitativi	0,93%		Fino al 1,06%
C3+C4+C5	0,93%		Fino al 1,06%
D (escluso D10)	0,93%	Fino al 1,06%	gettito a favore dello Stato: 0,76%
D10 e strumentali agricoli	0,10%		Fino allo 0,10%
BENI MERCE	0,00%		Da 0,10 a 0,25%
TERRENI AGRICOLI	0,78%		Fino al 1,06%
AREE EDIFICABILI	0,88%		Fino al 1,06%

CONSIDERATO che:

- con il Decreto del Ministero dell' Interno in data 13/12/2019 pubblicato in G. U. n. 295 del 17/12/2019 ha prorogato al 31/03/2020 il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con il decreto del Ministero dell'Interno in data 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- con l'art. 107 comma 2 del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito nella legge n. 27/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito al 31 luglio 2020;
- con l'art. 106 comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito nella legge n. 77/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito al 30 settembre 2020;

RICHIAMATO l'art. 138 comma 1 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), con il quale sono stati uniformati i termini di approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

SENTITA la Commissione Bilancio e Finanze;

PROPONE

Per le motivazioni in premessa narrate che si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. **Di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

CATEGORIA	ALIQUOTE	DETRAZIONI	NOTE
ABITAZIONE PRINC. A/1-A/8-A/9	0,45%	€ 200,00	
ALLOGGI ASSEGNATI IACP	0,45%	€ 200,00	
A (escluso A10)	0,93%		
A10	0,93%		
B	0,93%		
C1	0,93%		

C2+C6+C7 abitativi (non pertinenze)	0,93%		
C2-C6-C7 non abitativi	0,93%		
C3+C4+C5	0,93%		
D (escluso D10)	0,93%		gettito a favore dello Stato: 0,76%
D10 e strumentali agricoli	0,10%		
BENI MERCE	0,00%		Da 0,10 a 0,25%
TERRENI AGRICOLI	0,78%		
AREE EDIFICABILI	0,88%		

2. **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
3. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Proposta n. 16 del 19-05-2020

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020
---------	-------------------------------------

Relaziona l'assessore Cuman Antonio precisando che l'imposta municipale propria (IMU) congloberà il tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Aperta la discussione si dà atto che non ci sono richieste d'intervento da parte dei componenti consiliari presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la sopra citata proposta di delibera presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;

RICHIAMATI:

- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o

affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

- DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
- Visti gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
- **Rilevato il numero dei presenti: n. 11 di cui tutti votanti**
- **con voti favorevoli n. 8**, contrari n. 3 (Pozzato Diego, Vivaldi Margherita, Tosato Andrea), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente;

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa narrate che si intendono integralmente riportate ed approvate:

4. **Di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

CATEGORIA	ALIQUOTE	DETRAZIONI	NOTE
ABITAZIONE PRINC. A/1-A/8-A/9	0,45%	€ 200,00	
ALLOGGI ASSEGNATI IACP	0,45%	€ 200,00	
A (escluso A10)	0,93%		
A10	0,93%		
B	0,93%		
C1	0,93%		
C2+C6+C7 abitativi (non pertinenze)	0,93%		
C2-C6-C7 non abitativi	0,93%		
C3+C4+C5	0,93%		
D (escluso D10)	0,93%		gettito a favore dello Stato: 0,76%
D10 e strumentali agricoli	0,10%		
BENI MERCE	0,00%		Da 0,10 a 0,25%
TERRENI AGRICOLI	0,78%		
AREE EDIFICABILI	0,88%		

5. **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

6. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con successiva separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, rilevato il numero dei presenti: n. 11 di cui tutti votanti, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Pozzato Diego, Vivaldi Margherita, Tosato Andrea), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
0 Stivan Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario
DOTT.SSA Bergamin Antonella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.